

# **Ordinanza che istituisce provvedimenti nei confronti delle persone e delle organizzazioni legate a Osama bin Laden, al gruppo «Al-Qaïda» o ai Taliban**

**Modifica dell'11 novembre 2015**

---

*Il Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca,  
visto l'articolo 16 della legge del 22 marzo 2002<sup>1</sup> sugli embarghi,  
ordina:*

I

L'allegato 2<sup>2</sup> dell'ordinanza del 2 ottobre 2000<sup>3</sup> che istituisce provvedimenti nei confronti delle persone e delle organizzazioni legate a Osama bin Laden, al gruppo «Al-Qaïda» o ai Taliban è modificato.

II

La presente ordinanza entra in vigore il 12 novembre 2015 alle ore 18.00<sup>4</sup>.

11 novembre 2015

Dipartimento federale dell'economia,  
della formazione e della ricerca:

Johann N. Schneider-Ammann

<sup>1</sup> RS **946.231**

<sup>2</sup> Non pubblicato nella RU. È possibile ordinare il contenuto dell'allegato presso il settore Sanzioni della SECO, Holzikofenweg 36, 3003 Berna oppure consultarlo al seguente indirizzo Internet: [www.seco.admin.ch](http://www.seco.admin.ch) > Temi > Politica economica esterna > Sanzioni / Embarghi.

<sup>3</sup> RS **946.203**

<sup>4</sup> La presente ordinanza è stata pubblicata dapprima in via straordinaria il 12 novembre 2015 (art. 7 cpv. 3 LPubl; RS **170.512**).

